

VADEMECUM ESEMPLIFICATIVO SULLE PENSIONI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

di Domenico Di Leo

La disciplina base del trattamento di quiescenza degli “statali civili” e degli “statali militari” è contenuta nel Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni ed integrazioni.

Al personale della Polizia di Stato, al pari del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, è stato sempre riconosciuto nel concreto, una specificità di settore. Tale specificità ha determinato nel settore pensionistico e previdenziale in occasione della riforma del sistema pensionistico approvata con la legge 335/1995, l’attribuzione di una delega al Governo per l’individuazione di norme di armonizzazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico di detto personale. Tant’è che le successive riforme del sistema pensionistico (Legge n. 243/2004 “Maroni”, e Legge 247/2007 “Damiano”) nel prevedere nuovi requisiti contributivi ed anagrafici per l’accesso al pensionamento, hanno previsto che al trattamento previdenziale dei dipendenti del comparto sicurezza, continuasse ad essere disciplinato dalla normativa speciale vigente in materia. La specificità del ruolo delle Forze di Polizia è stata riconosciuta dall’art. 19 della L. n. 183/2010

Le cessazioni dal servizio del personale della P. di S. possono essere:

- Di vecchiaia; al raggiungimento dei 60 / 65 anni di età (applicabili a seconda dalla data di assunzione in servizio e della qualifica posseduta all’atto della cessazione),
- Di anzianità; si consegue alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi
- per fisica inabilità;
- per infermità non dipendenti da c.s. - art.2 comma 12 L.335/1995;
- Per decesso.

Particolari istituti pensionistici che incidono sul trattamento di pensione sono:

- Maggiorazione dei servizi (art. 5D.lgs. 165/1997);
- I sei scatti aggiuntivi (in virtù dell’art.4 D. l.gs n. 165/1997);
- Indennità di imbarco e indennità di volo;
- Benefici di cui all’art. 27 del D. l.gs n.334/2000.

I limiti di età previsti dal D. l.gs 334/2000, sono i seguenti:

Dirigente Generale, 65 anni;

Dirigente Superiore, 63 anni;

Qualifiche inferiori, 60 anni;

e vengono applicati nell'ipotesi in cui al compimento di detto limite, risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto alla pensione di anzianità.

A decorrere dal **01/10/2005**, l'INPDAP, ora INPS Gestione Dipendenti Pubblici, è subentrato per il personale dell'amministrazione della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno nella liquidazione del trattamento di quiescenza ordinario, privilegiato, diretto, indiretto e della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2 comma 12 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (vedi circolare INPDAP n. 6 del 23/03/2005).

Le domande di pensione devono essere presentate:

1. online, attraverso i servizi telematici dell'INPS accessibili tramite SPID, o CNS;
2. rivolgendosi agli enti di patronato o caf.

L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), prevede ogni anno all'adeguamento perequativo delle pensioni (meccanismo di rivalutazione dell'importo pensionistico legato all'inflazione, ovvero l'aumento del costo della vita, come indicato dall'ISTAT).

Un importante novità è stata introdotta con l'art. 1 commi 101 e 102, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*". L'applicazione dell'art. 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, spettanti al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile in possesso alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni, effettivamente maturati, con l'applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile, come per il personale militare, anziché del 2,33%, personale civile (art. 44 del citato D.P.R. 1092/1973).

I trattamenti pensionistici con decorrenza successiva al 01/01/2022 saranno quindi determinati applicando, alla quota retributiva di cui all'art. 1, comma 12, della legge 335/1995, la predetta aliquota annua del 2,44%.

La sede INPS che ha in carico la partita pensionistica provvederà d'ufficio al riesame dei trattamenti pensionistici con anzianità contributiva al 31/12/1995 inferiore a 18 anni rideterminando la quota retributiva con l'aliquota di rendimento del 2,44% corrispondendo i ratei di pensione con decorrenza 01/01/2022. (vedasi circolare INPS n. 44 del 23/03/2022).